

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

(Nominata con D.P.G.R.T. n. 105 del 25/06/2025)

N° 203 del 15/07/2026

Oggetto: Convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e ISPRO attività di assistenza anestesiológica in endoscopia digestiva, attività di assistenza anestesiológica per l'effettuazione di mammografie da effettuarsi con mezzo di contrasto e attività in ambito di ostetricia e ginecologia per colposcopie.		
Struttura Proponente	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Manola Turci
	Estensore	Manola Turci
Allegati n.	1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
103.191,00	Costi per altri Servizi Sanitari AS AV	3B02010229	2026
247.658,00	Costi per altri Servizi Sanitari AS AV	3B02010229	2027
144.467,00	Costi per altri Servizi Sanitari AS AV	3B02010229	2028

Eseguibile a norma di Legge dal 30/07/2026

Pubblicato a norma di Legge il 15/07/2026

Inviato al Collegio Sindacale il 15/07/2026

LA DIRETTRICE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 25/06/2025

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 recante “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”;
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell’ISPRO;
- la Delibera DG n. 150 di presa d’atto della DGRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- La Delibera DG n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione funzionamento e l’organigramma dell’Istituto adottati con Delibera DG n. 150 del 31 maggio 2018 e già modificati con Delibera DG n. 11 del 13 gennaio 2020;

Richiamati:

- L’art. 15 della legge 241 del 7 agosto 1990 concernente “Nuove norme sul procedimento amministrativo” che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune;
- L’art. 89 del CCNL dell’Area Sanità 2019-2021 “tipologie di attività libero professionale intramuraria”, che definisce l’attività esercitabile da Dirigenti Medici fuori dall’orario di servizio dell’Azienda di appartenenza a favore di altri Enti e/o Aziende Sanitarie, qualora sia chiesta all’Azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento;
- L’art. 91 del suddetto CCNL “altre attività a pagamento”, che regola l’attività professionale esercitabile da Dirigenti medici fuori orario di servizio dall’Azienda di appartenenza, a favore di altri Enti e/o Aziende Sanitarie;

Premesso che:

- Le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad improntare la loro azione a criteri di efficacia, efficienza e economicità;
- ISPRO ha interesse a concludere contratti/convenzioni con Enti privati e Pubblici in quanto strumenti atti a favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa, una migliore qualità dei servizi prestati e realizzare maggiori economie,
- fra ISPRO e l’Azienda USL Toscana Centro nel corso degli anni sono state stipulate, e sono tutt’oggi in atto, varie collaborazioni convenzionali volte a gestire in modo integrato le reciproche attività;
- nell’ambito delle intese regionali e di Area Vasta vengono incentivate forme di collaborazione tra le Aziende Sanitarie, volte a conseguire l’integrazione dell’offerta sanitaria, anche al fine di valorizzare ed utilizzare al meglio le strutture ospedaliere e di razionalizzare l’erogazione delle prestazioni di media ed alta specializzazione in regime di ricovero ordinario;

Ricordato che:

- le DGRT n. 1342/2004 e 1235/2012 riconoscono ISPRO quale Centro di Riferimento Regionale per la prevenzione oncologica (CRRPO) che esercita una funzione di consulenza e supporto metodologico alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana per l’attività aziendale dei programmi di screening come da DGRT n. 1359/96;
- ISPRO ai sensi della richiamata DGRT n. 1342/2004 svolge funzione di monitoraggio e controllo di qualità dei programmi di screening oncologico, oltre a fornire interventi di

carattere integrativo alle Aziende Sanitarie tali da garantire il pieno adempimento dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza);

- Dal 1998, l'ex Azienda Sanitaria di Firenze (ASF), oggi Azienda USL Toscana Centro e il disciolto CSPO, prima ISPO, ora ISPRO, hanno stipulato convenzioni riguardanti l'attività di screening oncologico e di consulenza diagnostica in ambito oncologico, al fine di regolamentare i reciproci rapporti economici ed organizzativi;

Dato atto che ISPRO non ha al suo interno personale Medico Specializzato in Anestesia e Rianimazione indispensabile a garantire l'esecuzione delle endoscopie di screening in sedazione e le mammografie di screening da effettuarsi con mezzo di contrasto e che, perdura all'interno dell'Istituto, la necessità di avere un supporto aggiuntivo al personale Medico Ginecologo strutturato per l'effettuazione di colposcopie di screening;

Preso atto, altresì, che tra ISPRO e l'Azienda USL TC è in essere una convenzione, approvata con DDG 102/2025 in scadenza il prossimo 05/06/2027, per attività in ambito di ostetricia e ginecologia per colposcopie e in ambito di assistenza anestesiológica in endoscopia digestiva e per l'effettuazione di mammografie da effettuarsi con mezzo di contrasto in regime di attività aggiuntiva ai sensi dell'art. 89 comma 2 del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 così come specificato dalla DGRT 959/2024;

Dato atto che la Regione Toscana, con successiva DGRT n. 1247 del 11/08/2025, ha parzialmente modificato la richiamata DGRT n. 959/2024 precisando che le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89 comma 2 del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 sono soltanto quelle richieste dall'Azienda ai propri dirigenti, pertanto, eventuali prestazioni richieste a pagamento da terzi, nell'ambito di specifiche convenzioni tra aziende per sostenere la carenza di organico o comunque coprire servizi essenziali rientrano nelle forme di svolgimento della libera professione intramuraria anche laddove riferisce alla lettera d) dell'art. 89 comma 1 del CCNL;

Rilevato, quindi, che l'Azienda USL T, con nota Prot. n. 2026/0054646 del 25/05/2026, ha ritenuto opportuno ricondurre la convenzione in essere ad una nuova convenzione per attività resa in regime a pagamento ai sensi della normativa sopra richiamata proponendo il testo di convenzione allegato di lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che le modifiche di cui alla DGRT n. 1247/2025 sopra richiamata hanno determinato una revisione della tariffa oraria applicata dall'AUSL TC con un importo stimabile per l'attività oggetto dell'accordo, sulla base dei fabbisogni annui attesi, è pari ad € 247.658,00 (duecentoquarantasettemilaseicentocinquantotto/00) e che tale importo sarà imputato sul bilancio d'esercizio per il periodo di competenza relativo, conto economico 3B02010229 "Costo per altri servizi sanitari AS AV";

Ritenuto, inoltre, necessario individuare quali Referenti per l'attuazione della presente convenzione ai fini della verifica della corretta esecuzione e della qualità della consulenza erogata, oltre che ai fini della liquidazione come di seguito riportato:

per la S.C Prevenzione Secondaria Screening

- Dr.ssa Beatrice Mallardi per l'attività di anestesiológica a supporto del secondo livello dello screening colon rettale;
- Dr.ssa Francesca Peruzzi per l'attività di anestesiológica a supporto del secondo livello dello screening mammografico (CEM);
- Dr.ssa Lisa Lelli per il supporto al secondo livello dello screening cervicale;

per la S.C. Senologia Clinica

- Dr. Beniamino Brancato per l'attività di anesthesiologia per l'effettuazione di mammografie con mezzo di contrasto, per la senologia clinica;

Stabilito che la convenzione ha durata biennale, a partire dalla sottoscrizione della parte seconda firmataria, apposta ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990, mediante firma elettronica avente le caratteristiche di cui all'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale con possibilità di rinnovo per la medesima durata fino ad un massimo di 3 rinnovi mediante scambio di note tra le parti;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dello schema di convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e ISPRO di cui all'allegato di lettera "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento;

Preso atto della sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1) di approvare, autorizzandone al contempo la stipula, lo schema di Convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e ISPRO, allegato di lettera "A" quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione per attività di assistenza anesthesiologica in endoscopia digestiva, attività di assistenza anesthesiologica per l'effettuazione di mammografie da effettuarsi con mezzo di contrasto e per attività in ambito di ostetricia e ginecologia per colposcopie di screening;

2) di stabilire che la convenzione di cui sopra ha durata biennale e avrà decorrenza a partire dalla sottoscrizione della parte seconda firmataria e che potrà essere rinnovata per la medesima durata fino ad un massimo di 3 rinnovi;

3) di rilevare che l'importo complessivo annuale, che ISPRO si impegna a corrispondere all'Azienda, stante il fabbisogno annuo stimato per l'attività oggetto dell'accordo è di € 247.658,00 omnicomprensivo (duecentoquarantasettemilaseicentocinquantotto/00) così ripartito:

- € 103.191,00 (omnicomprensivo) per l'anno 2026
- € 247.658,00 (omnicomprensivo) per l'anno 2027
- € 144.467,00 (omnicomprensivo) per l'anno 2028

4) di imputare i suddetti importi nel bilancio d'esercizio per il periodo di competenza relativo, conto economico 3B02010229 "Costo per altri servizi sanitari AS AV";

5) di individuare, quali Referenti aziendali cui affidare la gestione della convenzione, ai fini della verifica della corretta esecuzione e della qualità della consulenza erogata oltre che ai fini della liquidazione delle fatture:

per la S.C. Prevenzione Secondaria Screening

- Dr.ssa Beatrice Mallardi per l'attività di anesthesiologia a supporto del secondo livello dello screening colon rettale;

- Dr.ssa Francesca Peruzzi per l'attività di anesthesiologia a supporto del secondo livello dello screening mammografico (CEM);
- Dr.ssa Lisa Lelli per il supporto al secondo livello dello screening cervicale;

per la S.C. Senologia Clinica

- Dr. Beniamino Brancato per l'attività di anesthesiologia per l'effettuazione di mammografie con mezzo di contrasto, per la senologia clinica;

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Roberto Gusinu

LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA

Dr.ssa Antonella Valeri

LA DIRETTRICE GENERALE

Dr.ssa Simona Dei

Elenco degli allegati

Allegato lettera "A" Convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e ISPRO assistenza anestesiológica in endoscopia digestiva, attività di assistenza anestesiológica per l'effettuazione di mammografie da effettuarsi con mezzo di contrasto e per attività in ambito di ostetricia e ginecologia per colposcopie di screening

n. pagine 10

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.C. Prevenzione Secondaria Screening

S.C. Senologia

S.C. Attività Tecnico-Amministrative

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
E ISPRO, ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E
LA RETE ONCOLOGICA**

- attività di assistenza anestesiologicala in endoscopia digestiva
- attività di assistenza anestesiologicala per l'effettuazione di
mammografie da effettuarsi con mezzo di contrasto
- attività in ambito di ostetricia e ginecologia per colposcopie

tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata Azienda USL TC, con sede legale in Firenze, piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari, nato a Roma il 17/12/1976;

e

l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica, di seguito denominato ISPRO, con sede legale in Firenze, via Cosimo il Vecchio, 2 Codice Fiscale 94158910482 e Partita IVA 05872050488, rappresentato dalla Direttrice Generale Dr.ssa Simona Dei, nata a Firenze (Fi) il 30/04/1963;

premesso

che, tra l'Azienda USL Toscana Centro e ISPRO, istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica è stata sottoscritta, a decorrere dal 06/06/2025 con validità biennale, una convenzione per l'erogazione, in favore di ISPRO, di attività in ambito anestesiologicalo ed in ambito ostetrico-ginecologico per sostenere la carenza di organico o comunque coprire servizi essenziali, da rendere in regime di attività aggiuntiva ai sensi dell'articolo 89 comma 2 del CCNL Area Sanità del 23/01/2024,

così come specificato dalla DGRT 959/2024;

che la Regione Toscana, con successiva DGRT n. 1247 del 11/08/2025 ha parzialmente modificato la richiamata DGRT 959/2024 precisando che le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89 comma 2 del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 sono soltanto quelle richieste dall'Azienda ai propri dirigenti, pertanto, eventuali prestazioni richieste a pagamento da terzi, nell'ambito di specifiche convenzioni tra aziende per sostenere la carenza di organico o comunque coprire servizi essenziali in presidi ubicati in sedi disagiate o comunque poco attrattivi dell'azienda richiedente, esulano dalla fattispecie delle prestazioni aggiuntive rientrando nelle altre forme di svolgimento della libera professione intramuraria anche laddove riferite alla lettera d) dell'art. 89 comma 1 del CCNL;

che ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall'art. 89 comma 1 lettera d) e dall'art. 91 comma 6 e comma 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Sanità, sottoscritto in data 23/01/2024, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture mediante apposita convenzione;

che si ritiene di ricondurre la convenzione in essere in una nuova convenzione per attività resa in regime di area a pagamento ai sensi della normativa sopra richiamata;

che a seguito degli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due enti si è convenuto sulla possibilità di far fronte alle esigenze di ISPRO con il personale dirigente dipendente dell'Azienda USL Toscana Centro, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a garantire a ISPRO le attività in ambito anestesiologicalo ed in ambito ostetrico-ginecologico per sostenere la carenza di organico o comunque coprire servizi essenziali, da rendere mediante il proprio personale dirigente medico, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso delle competenze e dei requisiti per le attività oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto.

Art. 2 - Sede

1. L'attività oggetto della presente convenzione viene resa presso le sedi di ISPRO adibite alle attività in interesse.

Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'attività di cui all'art. 1 viene svolta dal personale dirigente medico dell'Azienda USL TC, a rapporto esclusivo, in possesso delle competenze e dei requisiti per l'attività oggetto della presente convenzione oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, che abbia dato la propria disponibilità, compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Azienda USL TC, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.
2. Le attività oggetto della presente convenzione sono svolte oltre il normale orario di lavoro in regime di area a pagamento. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale dell'Azienda USL TC e ISPRO.

3. L'Azienda USL TC individua:

- il Dr. **Vittorio Pavoni**, Direttore dell'Area Anestesia e Rianimazione del Dipartimento emergenza e area critica, referente dell'attività di cui alla presente convenzione in ambito anestesiologicalo;
- il Dr. **Pasquale Florio**, Direttore dell'Area Ostetricia e Ginecologia del Dipartimento Materno Infantile, referente dell'attività di cui alla presente convenzione, in ambito ostetrico -ginecologico.

ISPRO individua:

- la Dr.ssa **Paola Martellini**, Direttore della S.C. Prevenzione Secondaria Screening referente della convenzione per l'ambito anestesiologicalo in endoscopia digestiva e per l'effettuazione di mammografie con mezzo di contrasto per screening mammografico, e per l'ambito ostetrico-ginecologico;
- il Dr. **Beniamino Brancato**, Direttore della S.C. Senologia Clinica referente della convenzione per l'attività di assistenza anestesiologicala per l'effettuazione di mammografie con mezzo di contrasto, per la senologia clinica.

4. L'attività oggetto della presente convenzione prevede un impegno orario determinato in relazione alle esigenze correlate alle funzioni da svolgere; l'attività verrà svolta previa programmazione mensile concordata tra i referenti aziendali della presente convenzione compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio della USL TC, nel rispetto della necessaria turnazione istituzionale e della normativa sui riposi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 66/2023.

5. L'impegno medio orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo dirigente, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.

6. Il personale dirigente medico dell'Azienda USL TC svolge le attività di cui alla presente convenzione assicurando, nel mese in interesse, la completa copertura dell'orario di lavoro previsto per l'attività istituzionale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 27 del CCNL Area Sanità 2019 -2021.
7. Il personale dirigente medico dell'Azienda USL TC si reca alla sede di cui all'art. 2 della presente convenzione utilizzando propri mezzi.
8. La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda USL TC si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 8.

Art. 4 - Tariffe

1. ISPRO si impegna a corrispondere all'Azienda USL TC, per le attività oggetto della presente convenzione, effettuate dal personale dirigente medico dell'Azienda USL TC, oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto:

- un importo orario pari ad **euro 130,00**, comprensivo di IRAP, costi aziendali ed utile aziendale.

Non sono previsti turni di guardia notturna.

2. L'Azienda, a seguito di trasferimento da parte dell'Azienda USL TNO dell'importo complessivo dovuto per l'attività resa, provvede alla liquidazione al personale dirigente medico che ha svolto l'attività:

- del compenso orario pari ad **euro 110,00**, al lordo di imposte e comprensivo dei tempi e dei costi di percorrenza.

3. La presenza del personale dirigente medico dell'Azienda USL TC presso ISPRO verrà opportunamente registrata, convalidata dal referente dell'Azienda USL TC nonché da parte di ISPRO, in modo che vengano attestati, con cadenza mensile, oltre al nominativo del dirigente medico, i giorni e le ore impegnate nonché le prestazioni rese relative all'attività oggetto della presente convenzione. Con cadenza mensile, una copia

verrà inviata alla SOS Libera professione dell'Azienda USL TC.

4. Le tariffe relative all'attività svolta sono corrisposte da ISPRO, a seguito di fattura emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda USL TC, su richiesta della SOS Libera professione, secondo le modalità indicate in fattura.

5. I compensi spettanti al personale dirigente medico dell'Azienda USL TC che ha svolto l'attività saranno corrisposti a seguito di pagamento della fattura da parte di ISPRO.

6. La quota di spettanza del personale dirigente medico dell'Azienda USL TC che ha svolto le prestazioni, trattenuti i costi aziendali, l'IRAP e l'utile aziendale, è al lordo delle imposte ed è comprensiva dei tempi e dei costi di percorrenza.

Art. 5 - Responsabilità

1. L'Azienda USL TC è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso ISPRO.

2. La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività del personale dirigente medico, ai sensi della presente convenzione, è a carico di ISPRO, beneficiaria delle prestazioni. L'Azienda USL TC e ISPRO saranno sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte del personale dirigente medico per il raggiungimento della sede di effettuazione delle prestazioni.

3. ISPRO, soggetto ospitante nell'ambito della presente convenzione, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata.

Art. 6 – Protezione dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace

dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. le parti, Azienda USL TC e ISPRO, si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione.

2. Le parti si impegnano a trattare i dati personali necessari per il perfezionamento della presente convenzione nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

3. Per effetto di quanto sopra evidenziato, le parti garantiscono che il personale coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003, è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

4. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

5. Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell'ambito della presente convenzione.

6. Le Parti si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione all'attività oggetto della presente Convenzione. Le informazioni generali sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR sono comunque pubblicate sui siti istituzionali dei Titolari (Azienda USL TC: <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy-usltoscanacentro/> ISPRO: <https://www.ispro.toscana.it/privacy/>

7. Ciascuna parte si impegna a rispondere in modo appropriato e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati a qualsiasi richiesta e/o istanza da essa ricevute in merito al trattamento dei dati degli interessati fornendo tempestiva notizia all'altra a mezzo P.e.c.. Le parti, ove la richiesta e/o l'istanza lo richieda, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza, a propria cura e spese, al fine di garantire un completo ed esaustivo riscontro all'interessato.

8. Ciascuna delle parti, in relazione al proprio trattamento dei dati degli interessati si impegna a:

- a. adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati personali;
- b. non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati;
- c. non trasferire i dati degli interessati al di fuori della Comunità Europea, a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati.

Art. 7 – Normativa Anticorruzione

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anti-corruzione a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi

di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 8 - Durata

1. La presente convenzione decorre a partire dalla sottoscrizione della parte seconda firmataria, apposta ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990, mediante firma elettronica avente le caratteristiche di cui all'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale, ed ha validità biennale, con possibilità di rinnovo per la medesima durata fino ad un massimo di 3 rinnovi, mediante scambio di note tra le parti. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

3. Alla presente convenzione, vengono ricondotte le attività oggetto di specifica convenzione in essere richiamata in premessa, relativa ad attività in ambito anestesilogico ed in ambito ostetrico-ginecologico per sostenere la carenza di organico o comunque coprire servizi essenziali.

Art. 9 - Registrazione e competenze giurisdizionali

1. Il presente atto consta di n. 10 pagine e viene sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della legge 241/1990.

2. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A - Tariffa Parte I, del D.P.R. 642/1972. L'imposta di bollo è posta a carico di ISPRO e viene assolta virtualmente giusta

Autorizzazione Agenzia delle Entrate del 07/11/2008 prot. N. 51765.

3. Si prescinde dalla registrazione con riserva di provvedervi in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 comma2 del D.P.R. n.131/86. In tal caso il relativo onere sarà a carico della Parte interessata

4. Le parti convengono altresì che in caso di controversia non risolta in via stragiudiziale, sia competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Letto approvato e sottoscritto.

Firenze, _____

Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore Generale
Ing. Valerio Mari

Istituto per lo Studio la Prevenzione e la
Rete Oncologica
La Direttrice Generale
Dr.ssa Simona Dei
